



**COLDIRETTI**

## **AUDIZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA**

*5<sup>a</sup> Commissione Programmazione economica, bilancio*

**«Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» - Disegno di legge A.S. 564**

**6 marzo 2023**



In relazione al disegno di legge AS n. 564 e, più in particolare, alle disposizioni riferite al settore energetico, occorre prendere atto del contesto normativo e giurisprudenziale in evoluzione che assegna agli interventi in materia di risorse energetiche un ruolo primario, da realizzare – secondo le indicazioni contenute nella *nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici* - “senza rimpianti” e, dunque, a prescindere dal percorso climatico finale.

D'altra parte, il regolamento CE n. 2022/2577/UE *che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili* riconduce la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito degli interventi di prevalente interesse pubblico.

Anche a livello nazionale, l'orientamento della Corte costituzionale è diretto a confermare, ancora con la recente decisione n. 27 del 23 febbraio u.s., la necessità di garantire «la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili...nel comune intento di “ridurre le emissioni di gas ad effetto serra”, onde contrastare il riscaldamento globale ed i cambiamenti climatici”».

Secondo gli ultimi dati disponibili, per conseguire una riduzione del 55% delle emissioni al 2030, come richiesto dalla Commissione europea con il pacchetto *Pronti per il 55%*, infatti, dovremmo installare ogni anno almeno 8 GW di eolico e fotovoltaico, con conseguente occupazione di suolo pari a circa 20.000 ettari per ciascuno degli anni che ci separano dal 2030. In sostanza, si tratta di impegnare tra i 160.000 e i 250.000 ettari di suolo da destinare ad impianti foto- e agrovoltaici, nonostante risultino già disponibili quasi 70.000 ettari di superfici interessate dai procedimenti di bonifica.

D'altra parte, il ritardo maturato nell'adozione dei decreti interministeriali previsti dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che avrebbe consentito una più efficace e razionale attività di programmazione nella installazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree idonee e non idonee nel rispetto del principio della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, ha determinato un *vulnus* in termini operativi, mediante l'estensione delle aree da considerare in ogni caso idonee in attesa dell'adozione dei citati decreti interministeriali.



Infatti, l'applicazione smisurata delle disposizioni del comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, che non risparmia neppure le aree classificate agricole, sempre più spesso interessate da impianti definiti *agrovoltaici*, consente di richiamare un diverso intervento giurisprudenziale che invita al bilanciamento tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione al fine di evitare, come nel caso che ci occupa, che uno solo di tali diritti sia favorito da una espansione illimitata e sia, per questo, in grado di diventare tiranno nei confronti di altre situazioni giuridiche costituzionalmente protette (Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85).

Appare, pertanto, necessario un più approfondito esame della previsione di cui all'articolo 49, comma 3 del disegno di legge in oggetto che considera liberamente installabili i manufatti strumentali all'attività agricola che siano posti sopra le piantagioni senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili. Si tratta di una definizione che lascia spazio a dubbi interpretativi e che non trova riscontro nella disposizione di cui all'art. 65 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 nella parte dedicata agli impianti agrovoltaici oggetto di incentivo e neppure nelle linee guida adottate dal Crea in materia di impianti agrivoltaici ove pure sono indicate le tipologie di impianto per le quali sono previsti controlli e monitoraggi finalizzati a verificare che sia effettivamente garantita la continuità delle attività agricole e zootecniche sul sito di installazione.

Il rischio, in sostanza, è che si creino incertezze applicative dovute a definizioni prive di riscontro normativo specialmente in un settore, come quello dell'agrovoltaico, di recente attenzione – come precisato dai giudici amministrativi con sentenza TAR Puglia-Lecce del 4 novembre 2022, n. 1750 – ma che implica sensibilità tecniche ed agronomiche specifiche per garantire un utilizzo “ibrido” dei terreni agricoli senza impedire la produzione agricola stessa, evitando il rischio che siano legittimate forme dissimulate di fotovoltaico a terra.

Si sollecita, altresì, l'attenzione sull'*assurdo legislativo* di cui

all'art. 27 comma 1, lett. a 2.1), determinato da un intervento di modifica della lett. c-quater, comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 mediante la proposta delle medesime distanze già previste in sede di conversione in legge del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 ai fini della riduzione della fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela di tre chilometri per l'eolico e di



cinquecento metri per il fotovoltaico. La rilevanza di tale *svista* non può prescindere da una valutazione di più ampia portata, che solleva questioni di opportunità e di merito sulle scelte normative che si stanno compiendo in materia energetica.

Positivo, invece, può considerarsi l'impegno nell'ambito delle comunità energetiche di cui all'art. 47, comma 10 e 11 del disegno di legge citato, che consente l'accesso agli incentivi anche alle forme di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile che siano realizzate da imprenditori agricoli, imprese agroindustriali e cooperative agricole. Sarebbe opportuno prevedere che in fase di graduatoria, si tenesse conto, in via prioritaria, della presentazione della domanda di partecipazione da parte degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) del comma 11 dell'art. 47.

Infine, occorre riconoscere il ruolo delle biomasse forestali quale valore aggiunto in termini di sostenibilità anche attraverso la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico. A tal fine, si ritiene necessario assicurare che al d.l. 25 febbraio 2022, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2022, nella parte in cui consente l'impiego degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili nell'ambito delle misure per la riduzione del consumo di gas naturale, sia aggiunta la possibilità di impiegare anche impianti alimentati a biomassa solida. Tale previsione appare conforme alla recente modifica contenuta nel decreto milleproroghe (d.l. n. 198 del 2022, conv. con l. 24 febbraio 2023, n. 14), che ha disposto l'estensione del programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica fino al 31 marzo 2024.